

CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO

L.R. 29.12.1980 N° 105

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

I N D I C E

- Art. 1 - Istituzioni del Servizio
- Art. 2 - Disposizioni generali
- Art. 3 - Finalità del Servizio
- Art. 4 - Modalità di accesso al Servizio
- Art. 5 - Funzioni e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie
- Art. 6 - Dotazioni Servizio
- Art. 7 - Dotazioni Guardie
- Art. 8 - Compiti del Responsabile del Servizio
- Art. 9 - Corsi di aggiornamento
- Art. 10 - Rifornimento automezzi
- Art. 11 - Manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi e attrezzi
- Art. 12 - Uso degli automezzi in dotazione al Servizio
- Art. 13 - Uso di automezzi privati
- Art. 14 - Responsabilità per l'uso degli automezzi e delle attrezzature
in dotazione
- Art. 15 - Polizza assicurativa
- Art. 16 - Spese di viaggio, di trasferte e varie
- Art. 17 - Rapporti, verbali, registri
- Art. 18 - Trasmissione verbali e rapporti
- Art. 19 - Provvedimenti disciplinari
- Art. 20 - Leggi e Regolamenti.

ART. 1

(Istituzione del Servizio di Vigilanza Ecologica)

Il Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo istituisce - a norma della L.R. 29.12.1980 n° 105, come modificata dalla L.R. 19.8.1983 n° 63 e in conformità alla deliberazione assembleare n° del
- il "SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA".

ART. 2

(Disposizioni generali)

Il funzionamento del Servizio di cui al precedente art. 1 è disciplinato dal presente Regolamento.

La sede del Servizio e presso il Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo che potrà istituire anche sedi distaccate di zona.

ART. 3

(Finalità del servizio)

Il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica è svolto dal personale volontario avente i requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

Esso svolge le seguenti funzioni:

- promuove l'informazione sulla legislazione in materia di tutela ambientale;
- concorre alla protezione dell'ambiente ed alla vigilanza in materia ecologica, nonchè all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica secondo le competenze demandate dalle leggi;

- collabora con le autorità competenti in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico;
- promuove iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'esigenza di rispettare e salvaguardare l'ambiente.

ART. 4

(Modalità di accesso)

Al Servizio possono accedere tutti i soggetti di età superiore agli anni 18 che, avendo frequentato i corsi e superato l'esame di cui all'art. 3 della L.R. n° 105/1980 ottengono, su proposta del Consorzio, il decreto prefettizio di approvazione della nomina a Guardia Giurata, nonchè l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria assegnato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

L'appartenenza al Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

ART. 5

(Funzioni e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie)

Le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono le funzioni volte a realizzare le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

A tal fine:

- a) svolgono una attività di informazione allo scopo di diffondere nella popolazione una migliore conoscenza delle vigenti prescrizioni per la difesa dell'ambiente;
- b) formulano in merito proposte al responsabile del Servizio per programmi divulgativi anche di tipo collettivo;

- c) segnalano al Responsabile del Servizio tutte le modifiche, alla Natura ed al paesaggio, di cui vengono a conoscenza al fine di porre rimedio ad interventi non autorizzati;
- d) collaborano con le Autorità competenti nelle opere di soccorso in caso di qualsiasi calamità o di disastri di carattere ecologico;
- e) svolgono funzioni di Vigilanza in materia ecologica ed accertano gli illeciti amministrativi contenuti nelle singole leggi indicate nel decreto d'incarico di Guardia Ecologica Volontaria;
- f) redigono a tal fine, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n° 689 e dalla L.R. 5 dicembre 1983 n° 90 come modificata dalla L.R. 4 giugno 1984 n° 27, verbali nei quali devono essere comunque specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e li trasmettono, senza indugio, al Responsabile del Servizio.

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Guardia Ecologica Volontaria oltre a quanto previsto dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione deve:

- assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando comunicazione al Responsabile del Servizio con preavviso quindicinale della disponibilità di giornate e di orari;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal Responsabile;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- compilare in modo chiaro e completo, secondo le indicazioni di cui alla lettera f) del presente articolo, i verbali nonchè i rapporti di servizio facendoli pervenire nelle successive quarantotto ore al Responsabile del Servizio;
- redigere un rapporto mensile sul servizio effettuato.

Art. 6

(Dotazioni del Servizio)

Il Servizio di Vigilanza sarà dotato di:

- n° 1 o più automezzi, aventi caratteristiche anche di fuoristrada, com
pleti di accessori;
- attrezzatura varia depositata sull'autovettura:
macchina fotografica, binocolo, dinamometro, contenitori per campioni,
cassetta di pronto soccorso, ecc.;
- arredo per conservazione chiavi autovetture, verbali, cancelleria, non
chè per la custodia provvisoria delle cose sequestrate.

In relazione alle esigenze di servizio, su proposta del Responsabile dello stesso queste dotazioni possono essere integrate o sostituite con altre.

ART. 7

(Dotazioni Guardie)

Ad ogni Guardia Ecologica viene assegnata la seguente dotazione indivi
duale:

- a) - n° 1 decreto di approvazione delle nomina a Guardia Giurata rilascia
to dal Prefetto ai sensi dell'art.133 del T.U. delle Leggi di pubbli
ca Sicurezza;
- b) - n° 1 decreto del Presidente della Regione Lombardia con cui viene
conferito l'incarico di Guardia Ecologica;
- c) - n° 1 tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Re
gione Lombardia;
- d) - n° 1 distintivo del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica pre-
disposto dalla Regione;
- e) - n° 1 giacca a vento o Eskimo;
- f) - n° 1 zainetto per il trasporto dei manuali e dei verbali;
- g) - n° 1 paio di stivali;
- h) - manuali e pubblicazioni varie.

La descritta dotazione potrà subire variazioni ed integrazioni.

Della dotazione consegnata ad ogni Guardia Ecologica Volontaria verrà redatto apposito verbale di consegna.

Durante il Servizio le Guardie Ecologiche Volontarie dovranno sempre avere con loro le dotazioni di cui alle lettere a) - c) e d).

ART. 8

(Compiti del Responsabile del Servizio)

Oltre a quanto disposto dall'art. 26 della L.R. n° 86/1983 il Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria provvede in particolare:

- a) a predisporre i programmi di lavoro, dando poi esecuzione agli stessi organizzando i turni di servizio;
- b) a predisporre gli ordini di servizio indicando la zona dove questo deve essere esplicitato nonché le modalità e la durata, temperando la disponibilità delle Guardie con l'esigenza del Servizio;
- c) a ricevere i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni, redatti dalle Guardie Ecologiche nell'espletamento delle loro funzioni, e dar seguito agli stessi;
- d) ad assicurare la conservazione e manutenzione, sostituzione od integrazione dei mezzi e delle dotazioni destinate al Servizio di Vigilanza Ecologica;

Provvede infine a quanto necessario ad assicurare l'efficienza del Servizio.

ART. 9

(Corsi di aggiornamento)

Il Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo, al fine di fornire un costante aggiornamento delle Guardie Ecologiche Volontarie e garantire quindi una sempre maggior conoscenza dei valori naturali e della legislazione ambientale istituirà dei corsi destinati a questo specifico fine.

ART. 10

(Rifornimento automezzi)

Le Guardie Ecologiche Volontarie, nei casi in cui non sia possibile fare rifornimento presso il distributore carburanti convenzionato provvedono direttamente al rifornimento degli automezzi, compilando per ogni operazione apposita scheda carburanti e anticipando la spesa che verrà rimborsata mensilmente dall'Economo degli Uffici.

Ogni rifornimento deve essere altresì registrato sull'apposito Foglio di Viaggio in dotazione all'automezzo.

ART. 11

(Manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi ed attrezzi)

La manutenzione ordinaria dei mezzi e degli attrezzi in dotazione al Servizio di Vigilanza Ecologica verrà, su disposizione del Responsabile del Servizio, fatta effettuare presso le Ditte già convenzionate con il Consorzio o di cui si avvale ordinariamente lo stesso.

Qualora ciò non sia possibile, in casi di urgenza, si può ricorrere per piccole riparazioni ad altre Ditte le quali verranno pagate dietro presentazione delle relative fatture, vistate e liquidate dal Responsabile del Servizio che attesterà in tal modo l'effettiva urgenza dell'intervento.

Per quanto attiene agli interventi di manutenzione straordinaria si provvederà con le stesse modalità in uso per gli altri automezzi del Consorzio.

ART. 12

(Uso degli automezzi in dotazione al Servizio)

Le Guardie Ecologiche possono utilizzare gli automezzi in dotazione al Servizio solo ed esclusivamente per lo svolgimento dei Servizi disposti dal Responsabile dello stesso.

Mentre è consentito, per giustificate ragioni di servizio, ospitare sugli automezzi personale estraneo all'Ente, è fatto divieto assoluto alle Guardie Ecologiche Volontarie di affidare la guida degli automezzi a detto personale.

E' parimenti vietato trasportare persone estranee che non hanno alcuna attinenza con il servizio.

ART. 13

(Uso di automezzi privati)

Le Guardie Ecologiche, qualora necessario, possono essere autorizzati dal Responsabile del Servizio all'uso del proprio automezzo privato per l'espletamento delle funzioni che sono tenute a svolgere a sensi della L.R. n° 105/1980.

Le Guardie Ecologiche potranno peraltro utilizzare i propri automezzi, previa autorizzazione di cui al precedente comma, a condizione che gli stessi siano regolarmente assicurati, sia stata pagata la tassa di circolazione e comunque siano in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale.

L'uso del proprio automezzo, da parte della Guardia Ecologica solleva automaticamente da ogni responsabilità il Consorzio ed il Responsabile del Servizio per qualsiasi danno, derivante dal suo utilizzo, a terzi, al conducente e trasportati, ed al mezzo stesso.

ART. 14

(Responsabilità per l'uso degli automezzi consortili e delle attrezzature in dotazione)

Le Guardie Ecologiche nell'utilizzo degli automezzi e delle attrezzature in dotazione dovranno porre la massima diligenza.

Qualora si verificassero danni per colpa grave, la Guardia Ecologica responsabile del fatto dovrà provvedere al risarcimento al Consorzio del danno causato.

ART. 15

(Polizza assicurativa)

Tutte le Guardie Ecologiche verranno assicurate a cura e spese del Consorzio per la responsabilità civile e contro i rischi degli infortuni che si dovessero verificare nell'espletamento del servizio.

ART. 16

(Spese di viaggio, di trasferta varie)

Le spese per l'utilizzo di automezzi propri verranno rimborsate sulla base della indennità chilometrica in vigore per i dipendenti del Consorzio.

In caso di particolare necessità il Presidente su proposta del Responsabile del Servizio può autorizzare servizi il cui espletamento comporti delle spese vive (pernottamenti, telefonate di servizio, spese postali, ecc.) che verranno interamente rimborsate dietro presentazione di regolare documentazione vistata e liquidata dal Responsabile del Servizio.

Dette spese verranno rimborsate mensilmente dall'economato.

Nel caso in cui i servizi di cui al punto precedente comportino spese inerenti a pasti, esse verranno rimborsate nei limiti degli importi fissati dalla regolamentazione in vigore per i dipendenti del Consorzio secondo le modalità di cui sopra.

ART. 17

(Rapporti, verbali, registri)

I rapporti di servizio, i verbali e le cose sequestrate, nonchè quant'altro ritenuto, dovranno essere fatti pervenire, come previsto dal precedente articolo 5, nelle successive 48 ore, al Responsabile del Servizio.

Presso la sede verrà tenuto un foglio mensile sul quale ogni Guardia Ecologica Volontaria dovrà segnalare i giorni e le ore del mese successivo in cui può garantire la propria disponibilità all'effettuazione del servizio.

Sulla base di tale disponibilità il responsabile del Servizio predisporrà gli ordini di servizio che verranno ritirati da ogni singola Guardia Ecologica.

Ogni qualvolta verrà utilizzato l'automezzo di servizio deve essere compilato il foglio di viaggio, depositato sul mezzo, nel quale si dovrà espressamente dichiarare la completezza della attrezzatura in dotazione all'autovettura.

Per esigenze amministrative il Responsabile del Servizio potrà imporre la tenuta di altri registri.

ART. 18

(Trasmissione verbali e rapporti)

I processi verbali di accertamento infrazione fatti pervenire al Responsabile del Servizio, anche nel caso che sia già stata effettuata la contestazione immediata, vengono, se necessario, nuovamente notificati dal Consorzio al trasgressore con nota accompagnatoria contenente gli eventuali dati mancanti del processo verbale nonchè la menzione della facoltà di pagamento ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'Ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità esecutive.

I verbali di segnalazione fatti pervenire al Responsabile del Servizio, qualora attinenti ad attività il cui controllo spetta ad altre Amministrazioni, saranno a cura del Consorzio trasmessi all'Autorità competente per gli interventi di sua spettanza.

Qualora il verbale di segnalazione sia inerente ad attività il cui controllo spetta al Consorzio, nel caso la descrizione sommaria del fatto confermi la violazione di norme amministrative, a cura del Servizio Provinciale Ecologica si provvederà, previo e ove possibili ulteriori indagini d'ufficio, a redigere processo verbale di accertamento che verrà notificato al trasgressore, qualora siano state identificate le sue generalità, secondo le modalità richiamate al primo comma del presente articolo.

Nel caso invece che la segnalazione inerisca una possibile infrazione a norma penale, detta segnalazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio per il seguito.

ART. 19

(Provvedimenti disciplinari)

In attesa dell'approvazione da parte della Regione del Regolamento di esecuzione della L.R. 105/1980, spetta al Presidente del Consorzio, su proposta del Responsabile del Servizio, l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari circa le inosservanze ai doveri previsti per le Guardie Ecologiche Volontarie dall'art. 8 della L.R. 105/1980 nonché dal presente Regolamento interno:

- a) il richiamo orale o la censura scritta;
- b) la proposta, al Presidente della Giunta Regionale, di sospensione temporanea dall'incarico;
- c) la proposta, al Presidente della Giunta Regionale, di revoca dell'incarico con conseguente espulsione dal Servizio Volontario Ecologico Regionale.

L'interessato dopo aver ricevuto il provvedimento motivato, potrà presentare all'Autorità competente all'assunzione del provvedimento disciplinare, scritti o memorie difensive o la richiesta d'essere personalmente ascoltato a chiarimento dei fatti.

ART. 20

(Leggi e Regolamenti)

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni regionali emanate per il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.